



Prevaer
Fondo Pensione

Regolamento per i versamenti Contributi Aggiuntivi

Prevaer, il *tuo* Fondo Pensione
per il tuo futuro



Prevaer
Fondo Pensione

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI	3
PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE	3
ARTICOLO 3 – IN MISURA PERCENTUALE PERIODICA	3
PARTE SECONDA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA VERSATA DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE .	4
ARTICOLO 4 — CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA LIBERA.....	4
ARTICOLO 5 – SCADENZE DI CONTRIBUZIONE	5
ARTICOLO 6 – PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DOPO IL PENSIONAMENTO	5
ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	5
ARTICOLO 8 – PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DOPO LA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PREVAER	6
PARTE TERZA: DOCUMENTAZIONE FISCALE E INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI	6
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE FISCALE E CONTRIBUTI ECCEDENTI IL LIMITE DI DEDUCIBILITA'	6
ARTICOLO 10 — INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	6

Iscrizione all'Albo Covip: n. 127
CF: 97192890586

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento Prevaer – Fondo Pensione, di seguito Prevaer, dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui ai seguenti articoli dello STATUTO:

- Art. 8, comma 3: ..., l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico
- Art. 8 comma 7: L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
- Art. 12, comma 2, lettera e): "... l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può ... mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione."

1.2 – Il presente regolamento viene anche applicato alle disposizioni di origine contrattuale o di legge nelle fattispecie sotto indicate:

- sospensione del rapporto di lavoro ove è prevista, dagli accordi contrattuali e da legge, la sospensione della contribuzione da parte del datore di lavoro come ad esempio la CIG e la CIGS, l'aspettativa non retribuita...;
- interruzione del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di rimanere iscritto al Fondo come ad esempio il caso della Mobilità...).

ARTICOLO 2 – VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI

2.1 – E' fatta salva la facoltà del lavoratore aderente a Prevaer di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 2, dello Statuto.

2.2. – Il versamento aggiuntivo potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) per il tramite del datore di lavoro con prelievi dalla retribuzione in misura percentuale periodica, nel caso di cui all'art. 8 comma 3 dello Statuto;
- b) direttamente da parte del lavoratore con contribuzione diretta ad importo libero nei casi di cui all'art. 8 comma 7 e art. 12 comma 2 lettera e) dello Statuto nonché nelle ipotesi di cui al precedente art. 1.2 del presente regolamento.

PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE

ARTICOLO 3 – IN MISURA PERCENTUALE PERIODICA

3.1 – Il lavoratore che intendesse attivare il versamento periodico di una contribuzione aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dalla fonte istitutiva a carico del lavoratore, potrà farlo in sede di compilazione della "Domanda di Adesione" o, nei casi di mancata attivazione della contribuzione aggiuntiva in sede di adesione e di adesione per conferimento tacito del solo TFR, mediante compilazione dell'apposito modulo per l'attivazione della contribuzione, indicando un'aliquota contributiva aggiuntiva rispetto a quella minima prevista dal proprio CCNL di riferimento. La aliquota sarà indicata in misura percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione della contribuzione.

3.2 – E' facoltà dell'iscritto modificare l'aliquota contributiva a proprio carico. A tal fine dovrà compilare l'apposito modulo "**Variazione contribuzione volontaria**" (allegato n. 1), reperibile sul

sito di PREVAER - www.prevaer.it – esprimendo una percentuale che sostituirà quella precedentemente scelta.

3.3 – E' consentita la modifica dell'aliquota sia in aumento sia in diminuzione fermo restando che l'aliquota scelta è aggiuntiva a quella minima prevista dalla fonte istitutiva a carico del lavoratore.

3.4 – La richiesta della variazione dell'aliquota contributiva potrà essere presentata all'azienda una sola volta all'anno (salvo maggiore periodicità stabilita a livello aziendale) e decorrerà dal primo giorno del mese successivo dal ricevimento della domanda da parte dell'azienda.

3.5 – Il contributo a carico del datore di lavoro non varia in relazione alle scelte individuali fatte dal lavoratore.

3.6 – L'azienda comunica l'avvenuta variazione di aliquota inviando in copia a PREVAER il suddetto modulo tramite fax o posta.

3.7 – Come previsto per i contributi di cui all'art. 8, comma 2, dello Statuto il versamento avrà periodicità mensile, con indicazione dell'importo, ottenuto applicando la nuova aliquota, nel campo importo contributo aggiuntivo aderente della distinta di versamento aziendale.

PARTE SECONDA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA VERSATA DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE

ARTICOLO 4 – CONTRIBUZIONE DIRETTA AD IMPORTO LIBERO

4.1 — E' facoltà dell'iscritto, di cui all'art. 1.2 del presente regolamento, effettuare, secondo le scadenze di cui all'articolo 5, versamenti aggiuntivi da lui liberamente determinabili entro i limiti fiscali (vedi art. 9.1), a favore della sua posizione previdenziale presso Prevaer.

4.2 — Il lavoratore aderente per effettuare i versamenti di cui al precedente comma potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- **modalità ordinaria:** compilare l'apposito modulo "*Contribuzione Aggiuntiva versata direttamente dal lavoratore*" (**allegato n. 2**), reperibile sul sito di PREVAER – www.prevaer.it unitamente all' "*Ordine di Bonifico lavoratore*" (**allegato n. 3**), anch'esso reperibile sul sito, predisposto secondo le modalità di cui ai seguenti commi 5.3 e 5.4 da consegnare alla banca per effettuare il versamento. Una volta effettuato il pagamento copia del bonifico e il modulo devono essere spediti a Prevaer. **La spedizione a PREVAER del modulo e della copia del bonifico dovrà avvenire in occasione di ogni versamento**, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato sulla propria posizione individuale.
- **modalità on line:** in alternativa alla suddetta modalità tradizionale, è possibile accedere alla apposita funzione "**Contributo aggiuntivo**" disponibile nella propria area riservata del sito www.prevaer.it. Con questa funzione è possibile dare corso *on line*, alla volontà di disposizione di versamento dei contributi aggiuntivi. Basterà digitare l'importo che si vuole versare, i dati della propria banca e sarà possibile **stampare precompilati** sia il modulo "*Contribuzione Aggiuntiva versata direttamente dal lavoratore*" (**allegato n. 2**) che l' "*Ordine di bonifico lavoratore*" (**allegato n. 3**) da consegnare in banca per effettuare il versamento. Una volta effettuato il pagamento, il modulo, stampato dal sito a conferma della disposizione, dovrà essere inviato a PREVAER unitamente alla copia del bonifico, comprovante l'avvenuto versamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato sulla propria posizione individuale.

4.3 – I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario sul C/C bancario intestato a "Prevaer – Fondo Pensione", presso l'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE, codice IBAN IT 52 S 05000 01600 CC0016729000 .

4.4 – Il predetto bonifico, anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto: cod. fiscale, cognome, nome dell'aderente e causale "Contributi Volontari Previdenziali".

ARTICOLO 5 – SCADENZE DI CONTRIBUZIONE

5.1 – Per poter procedere all’investimento della contribuzione di cui all’articolo 4 è necessario che il lavoratore, qualsiasi sia la modalità prescelta, adempia alle formalità indicate entro e non oltre la scadenza prefissata nel seguente paragrafo.

5.2 – I versamenti (e il contestuale invio a PREVAER della copia del bonifico e del modulo) dovranno essere effettuati con cadenza minima mensile, a scelta del socio, e con disponibilità e valuta entro il 16 del mese di versamento. Nel caso in cui il giorno 16 cada di sabato o di giorno festivo, i versamenti (e il contestuale invio a PREVAER dei documenti) dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo. Le contribuzioni ricevute entro il 16 del mese saranno valorizzate con assegnazione del valore di quota del mese in cui pervengono. A titolo esemplificativo, si fa riferimento al seguente schema:

Termine ultimo di ricevimento della comunicazione da parte di Prevaer	Valore quota investimento contributi
16/12	31/12

5.3 – Le comunicazioni di versamento contributivo che dovessero pervenire a PREVAER oltre il termine stabilito saranno valorizzate il mese immediatamente successivo.

5.4 – PREVAER procederà all’investimento dei versamenti effettuati dall’iscritto solo a seguito dell’avvenuta ricezione del modulo e della copia del bonifico di cui all’articolo 4. Il mancato invio a PREVAER dei predetti documenti e/o la loro inesatta compilazione non consentiranno a PREVAER la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

ARTICOLO 6 – PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DOPO IL PENSIONAMENTO

6.1 – L’iscritto con almeno un anno di contribuzione a PREVAER e che accede alla prestazione pensionistica di anzianità o di vecchiaia nel regime obbligatorio può mantenere attiva la propria posizione pensionistica complementare presso PREVAER e può effettuare versamenti contributivi volontari.

6.2 – Modalità di versamento, scadenze di versamento, modalità di valorizzazione dei contributi indicate nei precedenti articoli 4 e 5 relativamente alla contribuzione aggiuntiva libera da parte del lavoratore.

6.3 – Dalla contribuzione è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura stabilita dal C.d.A. .

6.4 – All’iscritto di cui al presente articolo si applicano tutte le norme relative agli iscritti attivi e sono estensibili tutte le previsioni statutarie in quanto applicabili.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

7.1 – In caso di sospensione del rapporto di lavoro di cui all’art. 1.1 del presente regolamento, l’iscritto può effettuare versamenti contributivi volontari.

7.2 – Modalità di versamento, scadenze di versamento, modalità di valorizzazione dei contributi sono le stesse indicate nei precedenti articoli 4 e 5 relativamente alla contribuzione aggiuntiva libera da parte del lavoratore.

7.3 – Dalla contribuzione è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura stabilita dal C.d.A. .

7.4 – All'iscritto di cui al presente articolo si applicano tutte le norme relative agli iscritti attivi e sono estensibili tutte le previsioni statutarie in quanto applicabili.

ARTICOLO 8 – PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE DOPO LA PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PREVAER

8.1 – L'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione a PREVAER, per cause diverse dal pensionamento può mantenere attiva la propria posizione pensionistica complementare e può effettuare versamenti contributivi volontari.

8.2 – Modalità di versamento, scadenze di versamenti, modalità di valorizzazione dei contributi sono le stesse indicate nei precedenti articoli 4 e 5, relativamente alla contribuzione aggiuntiva libera da parte del lavoratore.

8.3 – Dalla contribuzione è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura stabilita dal C.d.A. .

8.4 – All'iscritto di cui al presente articolo si applicano tutte le norme relative agli iscritti attivi e sono estensibili tutte le previsioni statutarie in quanto applicabili.

PARTE TERZA: DOCUMENTAZIONE FISCALE E INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE FISCALE E CONTRIBUTI ECCEDENTI IL LIMITE DI DEDUCIBILITA'

9.1 – Ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi alla contribuzione complessiva di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 del presente regolamento, l'iscritto dovrà procedere autonomamente, in sede di denuncia annuale dei redditi, alla deduzione dei contributi per la quota parte rientrante nel plafond di deducibilità (pari ad euro 5.164,57).

9.2 – A tal fine l'iscritto dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite per la compilazione dell'ordine di bonifico da consegnare alla banca in quanto la copia del modulo inviato a PREVAER e la copia del bonifico riportante:

- Codice Fiscale – Cognome – Nome dell'aderente – e la causale “CONTRIBUTI VOLONTARI PREVIDENZIALI”
- la data di effettuazione della operazione

costituiscono documentazione fiscalmente idonea per ottenere la deduzione.

9.3 – Nel caso in cui i contributi versati superino il plafond di deducibilità (pari ad euro 5.164,57) la parte eccedente deve essere comunicata a PREVAER tramite l'apposito modulo “*Comunicazione Contributi Non Dedotti*” (**allegato n. 4**) scaricabile dal sito www.prevaer.it.

ARTICOLO 10 — INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

10.1 — I versamenti di cui al presente regolamento saranno investiti nel comparto già attivo e prescelto dall'aderente.